

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2021, n. 2372

LR n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di riqualificazione urbana mediante la realizzazione di un nuovo centro vitivinicolo in Comune di Cissone. Richiedente: Comune di Cissone.



ATTO DD 2372/A1816B/2021

DEL 13/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di riqualificazione urbana mediante la realizzazione di un nuovo centro vitivinicolo in Comune di Cissone. Richiedente: Comune di Cissone.

PRESO ATTO che in data 23/06/2021, prot. n° 29463, è stata presentata istanza dal Comune di Cissone, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 per interventi di trasformazione del suolo finalizzati alla riqualificazione urbana mediante la realizzazione di un nuovo centro vitivinicolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale trasformata di 4.800 m², tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 8.500 m³, tutti in vincolo idrogeologico, in comune di Cissone (CN).

PRESO ATTO che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Arch. Marco Musso e Dott. Geol. Orlando Costagli, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Relazione generale;
- Relazione geologico tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Progetto definitivo con tavole grafiche.

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione inviata e dal sopralluogo effettuato in data 07/07/2021, sono risultate necessarie alcune modifiche e integrazioni, richieste con nota del 14/07/2021 (prot. n. 32902) e pervenute in data 09/08/2021, prot. n. 37347.

CONSIDERATO che in sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, Dott. Geol. Antonio Pagliero, sulla base della documentazione progettuale sopra citata e del sopralluogo effettuato in data 07/07/2021, al fine di accertare la compatibilità degli interventi in progetto con l'attuale assetto idrogeologico locale, risulta che il progetto in oggetto, così come modificato nella documentazione integrativa, sia ammissibile e consiste nella realizzazione di un nuovo centro vitivinicolo in Comune di Cissone, con movimentazione di terreno (scavi e riporti), costruzione opere di sostegno e regimazione delle acque superficiali. Tale intervento comporta la modificazione di 12.400 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 6.991,7 m³. La maggiorazione della superficie di intervento (da 4.800 a 12.400 m²) è dovuta alle modifiche concordate con il settore scrivente in corso di istruttoria, che hanno previsto lo "spandimento" del terreno di riporto su una superficie maggiore, mentre la riduzione dei volumi (da 8500 a 6.991,7 m³) è legata alla necessità di limitare lo spessore del riporto con conseguente conferimento a discarica del materiale in esubero.

PRESO ATTO che vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267
- L.R. n° 45/1989
- C.P.G.R. del 31/08/2018, n° 3/AMB
- art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.
- D.Lgs n° 34/2018
- art. 19 della LR n° 4/2009

determina

- di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Comune di Cissone, nella persona del suo Sindaco pro tempore Sig. Eugenio Baudana, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo di un terreno per la realizzazione di un nuovo centro vitivinicolo in Comune di Cissone, con la modificazione di 12.400 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 6.991,7 m³, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Cissone (CN), come rappresentato nella tavola integrativa 02.URB.4_Scavi e riporti_planimetria, validata in data 03/08/2021, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
6. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Ceva dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.
7. i lavori dovranno essere eseguiti entro 48 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- di ritenere il titolare esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della stessa legge regionale.

Si segnala che la vigilanza sull'effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, in particolare, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate eventuali disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini svolte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe